

appoggio ch'egli dà al disegno di legge lo prego di ritirare la sua proposta.

**Indelli.** Non ho fatto mozioni, ma una semplice osservazione.

**Presidente.** Non essendovi nessuna proposta, metto a partito l'articolo 1° della legge:

“ Fra le eccezioni indicate nell'articolo 1°, § 4 della legge 13 maggio 1887, n. 3830 sono compresi i sotto segretari di Stato. ”

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

“ Art. 2. la nomina di un deputato a ministro o a sotto-segretario di Stato, non rende vacante il posto nel rispettivo collegio. ”

**Trompeo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Trompeo.** Io propongo la soppressione di questo articolo 2°, come dell'articolo successivo, invece dei quali ne presenterei uno solo.

Con questa legge noi vogliamo, e risulta dai discorsi fatti finora, togliere un dubbio.

L'articolo 3° dice:

“ Gli effetti della presente legge si estendono anche alle nomine fatte dopo il 14 luglio 1887. ”

Quest'articolo evidentemente è una sanatoria: ora a me pare che non sia il caso di ciò.

Se non furono convocati i comizi quando alcuni nostri colleghi furono nominati ministri o sotto-segretari di Stato, fu perchè si ritenne che la legge del 14 luglio 1887 fosse abbastanza chiara e precisa. Quindi, anche per un riguardo verso questi nostri colleghi, io credo che non sia il caso di fare un articolo di sanatoria: si tratta invece soltanto di affermare esplicitamente e nettamente il principio stabilito dalla legge del 1887.

A quest'uopo io mando alla Presidenza un articolo che riunisce in uno gli articoli 2° e 3° della legge, così concepito:

“ Per effetto dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1887, i deputati nominati ministri e sottosegretari di Stato non sono soggetti a rielezione. ”

**Chimirri, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Chimirri, relatore.** La proposta dell'onorevole Trompeo è identica a quella presentata alla Camera in forma di mozione dall'onorevole Serena. La maggioranza della Giunta credette di modificarla nel modo che si vede, non a scopo di dar sanatorie a quanto il ministro aveva fatto corret-

tamente, ma per estendere l'effetto retroattivo, proprio delle leggi interpretative tanto al 1° che al 2° articolo del disegno.

Essendo in sostanza di accordo, prego l'onorevole Trompeo dopo queste dichiarazioni di non voler insistere, accettando gli articoli 2 e 3 come furono formulati dalla Commissione.

**Presidente.** Onorevole Trompeo, Ella non insiste?

**Trompeo.** Io dovrei insistere perchè lo stesso onorevole presidente del Consiglio ha detto che qui non si tratta propriamente di una legge interpretativa.

Ma io sono disposto a ritirare l'articolo proposto; vorrei però che almeno nell'articolo 3 si togliesse quell'avverbio *anche*, perchè è questo che mi fa nascere il dubbio che si voglia proprio accordare una sanatoria.

**Presidente.** Dunque non insiste?

**Trompeo.** No, signore.

**Presidente.** Sta bene; metto dunque a partito l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(*E' approvato*).

“ Art. 3. Gli effetti della presente legge si estendono anche alle nomine fatte dopo il 14 luglio 1887. ”

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

**Nocito.** Questo articolo 3 mi pare che non abbia ragione di essere, dappoichè per esso si potrebbe intendere che senza la presente legge le nomine fatte precedentemente avessero dovuto avere per effetto l'obbligo della rielezione.

Ora discutiamo noi una legge interpretativa, ovvero una legge nuova? Se si tratta d'una legge interpretativa non c'è bisogno alcuno di stabilirne espressamente la retroattività. La dichiarazione autentica di un pensiero del legislatore per sua natura è retroattiva in quanto si riferisce alla legge interpretata ed è un compimento della legge stessa. Essa mette fuori tutto ciò che in un modo ambiguo stava dentro alla legge.

Se si tratta poi di una legge nuova, essa non deve retroagire e non ha bisogno di retroagire, perchè essa è chiamata a regolare la condizione dei sotto-segretari di Stato come ora sono, e dichiarando non soggetti a rielezione i nostri colleghi che furono chiamati a quell'ufficio, impedisce un fatto che non è ancora avvenuto, e che non costituisce una cosa passata, ma una cosa avvenire, cioè la loro decadenza dal mandato legislativo.

Perchè dunque si estenderebbero per un effetto avvenire gli effetti della legge ad un tempo,